

Statuto

Art.1- DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita in Santarcangelo di Romagna (Rn) ,via A.costa 113 un'Associazione culturale senza scopo di lucro,apartitica, senza precisi orientamenti politici, aconfessionale, denominata "Ora d'Aria".

Art.2 – OGGETTO E SCOPO SOCIALE

L'Associazione si prefigge di promuovere l'aggregazione tra le persone ed in particolare tra i giovani attraverso la cultura della solidarietà e del volontariato sociale,sviluppare attività ludico-ricreative in alternativa ai tradizionali luoghi di incontro, focalizzare l'attenzione degli adulti sul disagio adolescenziale , nonché promuovere azioni mirate in materia di prevenzione e promozione della salute.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere attività, manifestazioni e quant'altro possa contribuire allo sviluppo ed alla promozione dell'attività sociale nonché promuovere le attività di formazione ed aggiornamento nel campo culturale ed economico.

Essa potrà realizzare tutte quelle manifestazioni ricreative, culturali e atte a realizzare le finalità sociali.

Pertanto l'Associazione si popone a titolo esemplificativo:

- a) di organizzare ricerche, sperimentazioni, corsi, scambi culturali, seminari, convegni, conferenze,manifestazioni,spettacoli,mostre,ecc. in Italia ed all'estero utilizzando a tal fine l'apporto e la collaborazione di esperti, di professionisti e di Enti di ricerca Pubblici e Privati;
- b) di curare la pubblicazione di dispense, bollettini, riviste, libri, cd-rom, nonché la realizzazione di audio-visivi, di filmati, di tutto ciò che può essere impiegato a fini didattici e divulgativi;
- c) di organizzare e di partecipare a manifestazioni culturali,ricreative,sportive;
- d) di collaborare con Enti o Organizzazioni pubbliche e private, istituzioni,associazioni,fondazioni,ecc. al fine di realizzare gli scopi sociali;
- e) di partecipare ad Enti ed Organizzazioni aventi per scopo lo sviluppo di attività simili o complementari in Italia ed all'estero;

Art.3 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'Art.2 ne condividano lo spirito e gli ideali. Chi

intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

E' elusa l'adesione temporanea del socio al rapporto associativo sotto qualsiasi forma.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

I soci si distinguono in a) Fondatori – b) Ordinari -c) Onorari.

Sono soci Fondatori le persone indicate nell'atto costitutivo che hanno contribuito e operato per la nascita e la realizzazione dell'Associazione.

Sono soci Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono soci Onorari coloro che il Consiglio Direttivo, di sua spontanea iniziativa, decida di eleggere ad honorem quali soci straordinari. I soci Onorari non usufruiscono del diritto di voto nelle assemblee, non possono candidarsi alle cariche del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa, delle annuali quote sociali e delle quote specifiche di cui all'Art.4.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dalla data nella quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, mancato pagamento della quota sociale e per qualunque altra azione od omissione che leda la dignità ed il prestigio sia del singolo socio che dell'Associazione. La delibera di esclusione con effetto immediato viene presa dal Consiglio Direttivo in seguito a relazione motivata redatta dallo stesso.

Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio, né tantomeno al rimborso della quota associativa versata.

Art.4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per le approvazioni, per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nonché delle quote specifiche, relative ai vari servizi usufruiti nell'associazione, quote determinate dal Consiglio Direttivo.

Le quote od il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

I soci sono inoltre tenuti a :

- rispettare scrupolosamente le disposizioni del presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
- impegnarsi, nei limiti delle proprie possibilità nello svolgimento delle attività necessarie per il mantenimento delle strutture a disposizione dell'associazione ed in quelle volte al suo progredire.

Art. 5 – FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione e da tutte le altre entrate che possono pervenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività . Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 6 –ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- 1 Assemblea dei soci**
- 2 Consiglio Direttivo**
- 3 Presidente e Vice Presidente**

Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atta ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Nelle delibere concernenti le responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto al voto.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto e del regolamento;
- sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta si renda necessario. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà con pubblicazione affissa nella sede sociale dell'Associazione ed anche nell'eventuale sede operativa, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo sia dell'assemblea di prima convocazione, sia di quella di seconda convocazione.

L'assemblea è pure validamente costituita in forma totalitaria con la presenza di tutti i soci in regola con il pagamento della quota e con la presenza di tutto il Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario verbalizzatore è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del totale dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi del totale dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'Albo della sede del relativo verbale. Sono ammessi ad esercitare il diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro socio avente esso pure diritto di intervenire all'assemblea. Ogni socio non potrà cumulare più di cinque deleghe. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento-oltre che al regolamento interno- alle norme di legge ed in particolare agli art. 20 e seguenti del codice civile.

Per la elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art.8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 consiglieri eletti fra i soci (esclusi gli onorari). Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 6 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Esso è convocato dal Presidente con avviso inviato al domicilio di ciascun consigliere oppure a mezzo fax od e-mail almeno 5 giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni :

- a) redigere il regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- b) assumere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente;

- c) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- d) stabilire l'importo delle quote associative annuali e delle quote specifiche inerenti i servizi offerti dall'associazione;
- e) decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci;
- f) deliberare in merito alla esclusione dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili

Ogni membro del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, può in qualsiasi momento recedere dalla carica presentando nota dimissionaria al Consiglio Direttivo con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla dimissione effettiva. Il Consiglio Direttivo in caso di dimissione di un consigliere s'incarica di nominare il sostituto per cooptazione, mentre per dimissione del Presidente, il Direttivo eleggerà il sostituto nel suo seno. La nota dimissionaria non è una domanda e non deve essere accettata o respinta dal Direttivo; può in ogni caso essere ritirata dall'interessato entro lo scadere dei 30 giorni.

Art.9 –IL PRESIDENTE

Il Presidente o in caso di suo impedimento il Vice Presidente rappresentano legalmente l'associazione, tanto in giudizio che di fronte a terzi.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può chiudere ed aprire conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il presidente ha la firma sociale.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.10 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

Art.11 – BILANCIO CONSUNTIVO

Il Consiglio Direttivo compila annualmente il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.12 – AVANZI DI GESTIONE

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.13 – SCIoglIMENTO

L'Associazione ha durata illimitata e si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata, con le maggioranze previste dall'art.7.

In caso di scioglimento dell'associazione, liquidate le eventuali passività , le attività residue devono essere devolute ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art.14 – ARBITRATO

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale, composto da tre membri, dei quali il primo ed il secondo nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo con funzione di Presidente dai primi due; in caso di divergenza sulla nomina del terzo arbitro, questi sarà nominato su istanza della parte interessata , dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale, il cui lodo sarà inappellabile.

Art.15- NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento al regolamento interno nonché alle norme in materia disciplinare dal Codice Civile.